

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1582

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERVELLO, CRUCIANI, DELFINO, TRIPODI, FRANCHI, NICOSIA, CALABRÒ,
GUARRA, CARADONNA, SANTAGATI, TURCHI**

Presentata il 6 agosto 1964

**Modifiche al trattamento fiscale dei giochi di abilità
e dei concorsi pronostici di cui alla legge 22 dicembre 1951, 1379**

ONOREVOLI COLLEGHI! — I concorsi pronostici sono riservati, in base all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, al Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I. ed all'U.N.I.R.E., qualora siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo degli Enti predetti.

Con il citato articolo 6 fu istituita, a carico dei suddetti Enti, per le attività da essi svolte, una tassa di lotteria del 16 per cento su tutti gli introiti lordi, in aggiunta ai tributi che già colpivano le attività predette (diritti erariali, imposta generale sull'entrata, ecc.).

Senonché fu fatto presente, al Ministero delle finanze, da un lato la difficoltà e onerosità di imposizione dei numerosi e diversi tributi sui concorsi pronostici e, dall'altro lato, l'effetto controproducente che avevano, nei confronti dei vincitori dei concorsi, gli accertamenti eseguiti dagli Uffici delle imposte per la ricchezza mobile e la complementare sui premi.

Il Ministero delle finanze, pertanto, si rese promotore di un provvedimento legislativo (legge 22 dicembre 1951, n. 1379), con cui la tassa di lotteria, prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, fu elevata dal 16 al 23 per cento, assumendo

la denominazione di imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici.

Fu stabilito, peraltro, che l'aliquota del 23 per cento andava applicata quando l'ammontare complessivo delle poste raggiungesse o superasse i 150 milioni di lire, mentre al di sotto del suddetto ammontare l'imposta era dovuta in base ad aliquote crescenti dall'8 per cento al 23 per cento su scaglioni crescenti di introiti da 30 milioni a 40-50, ecc. sino a 150 milioni.

Con l'articolo 5 fu stabilito quanto segue:

« L'imposta unica di cui all'articolo 1 è sostitutiva, nei confronti degli enti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, di ogni tassa sugli affari (esclusa quella di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico), compreso il diritto erariale di cui al decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, e successive modificazioni, relativa all'organizzazione e all'esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici, di ogni imposta diretta su redditi derivanti dalle attività di cui sopra, nonché di qualunque altro tributo diretto o indiretto, a favore dello Stato e degli enti minori, connessi con le attività medesime.

« L'imposta unica è anche sostitutiva della imposta di ricchezza mobile e dell'imposta

complementare afferenti i premi corrisposti ai vincitori ».

La tabella scalare suddetta fu introdotta, non già perché allora si ritenesse che la cifra-limite di 150 milioni costituisse il massimo prevedibile di incasso, bensì per garantire il C.O.N.I. e l'U.N.I.R.E. della eventualità che, con una contrazione delle giocate al di sotto di un certo limite, ferme restando le spese per l'organizzazione e la gestione dei concorsi e ferma restando l'imposta percentuale del 23 per cento a favore dello Stato, si verificasse una riduzione troppo sensibile dei proventi netti dei due Enti interessati, in contrasto con il « criterio secondo il quale il tributo dovrebbe mirare a ripartire proporzionalmente (e non progressivamente) fra lo Stato e gli Enti predetti il ricavato di una attività monopolistica ». (1)

Con successive leggi 10 marzo 1955, n. 110, e 27 maggio 1959, n. 358, il suddetto criterio di ripartizione proporzionale fu, però, abbandonato e le aliquote dell'imposta unica subirono notevoli aumenti, sia a carico delle entrate del C.O.N.I. che a carico del monte premi, arrivando, con la legge 27 maggio 1959, al 45 per cento degli introiti.

Nella legge 10 marzo 1955, n. 110 (« nuove aliquote di imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici » - *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1955, n. 73) da un'aliquota minima del 23,75 per cento, per introiti fino a 250 milioni di lire, si procedette per scaglioni di 100 milioni, fino ad un'aliquota massima del 35 per cento su 1.550 milioni di introiti (rimanendo fisso il monte premi del 45 per cento dell'incasso lordo di concorso).

La pressione fiscale sui concorsi subì un ulteriore inasprimento con la successiva legge 27 maggio 1959, n. 358 (« Modifiche in materia di imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici » - *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1959, n. 141): il limite minimo di incasso venne stabilito in 300 milioni di lire; fino a tale limite l'aliquota fu pari al 38 per cento; procedendo per scaglioni di 100 milioni, si giunse ad un limite massimo di 1.500 milioni di lire, con un'aliquota pari al 45 per cento.

Con la succitata legge per la prima volta fu fissata la percentuale degli introiti destinata al monte premi, che in precedenza era invece disciplinata nel regolamento.

Tale percentuale fu indicata nel 56 per cento degli introiti *al netto dell'imposta*. Il monte premi subì, così, una riduzione dal 45 al 34-35 per cento degli introiti *al lordo dell'imposta*, che causò una sensibile riduzione nel numero delle giocate.

Il C.O.N.I. si accinse a porre un rimedio alla situazione, attraverso l'elevazione del 50 per cento della posta di giuoco (da lire 47,50 a lire 71,25 a colonna).

Ma tale modifica della posta di giuoco, attraverso l'aumento degli scaglioni e delle aliquote, avrebbe provocato una pressione fiscale tanto insostenibile che il Ministero delle finanze prese l'iniziativa per l'emanazione della legge 8 giugno 1962, n. 587 (« Norme relative al prezzo delle poste di giuoco alla misura del fondo premi nei giochi di abilità e nei concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, *Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 1962, n. 166 »), che è attualmente in vigore.

Il decreto ministeriale 31 luglio 1962, che dispose l'elevazione della posta di giuoco da lire 47,50 a lire 71,25, precisò la nuova tabella delle aliquote d'imposta, per scaglioni di incasso di lire 150 milioni per volta, che va da un minimo di 150 milioni di lire (aliquota 31,22 per cento) ad un massimo di lire 2.250 milioni (aliquota 48,30 per cento), nonché le percentuali destinate al monte premi, che vanno da un massimo del 38,64 per cento fino a 150 milioni d'incasso, ad un minimo del 30,80 per cento per 2.250 milioni d'incasso.

Le leggi suddette, a nostro avviso, non hanno tenuto in sufficiente considerazione la posizione del C.O.N.I. rispetto all'attività dei concorsi pronostici e le necessità finanziarie dello sport.

Per il primo punto è sufficiente rilevare che il C.O.N.I. non soltanto esercita e gestisce i concorsi pronostici, ma disciplinando tutti gli sports, compreso quello del calcio, pone la premessa indispensabile per l'esercizio dei concorsi e cioè lo svolgimento delle manifestazioni sportive alle quali essi sono connessi.

Circa le necessità finanziarie dello sport, occorre anzitutto considerare tutti i nuovi compiti, alcuni dei quali indubbiamente molto onerosi, che il C.O.N.I. si è recentemente assunto.

Tra questi compiti basti ricordare l'attività sportiva scolastica, l'attività sportiva delle Forze armate, l'organizzazione dei Giochi invernali del 1956 e delle Olimpiadi del 1960, il Credito sportivo, i Giochi del Mediterraneo, ecc.).

(1) Relazione Ministeriale al disegno di legge - Atto parlamentare Camera Deputati n. 2033 pag. 2.

Già rispetto ai suddetti compiti, le entrate dell'Ente con le menzionate leggi del 10 marzo 1955 e, soprattutto, con quelle del 27 maggio 1959, erano state comprese al di sotto dei limiti sopportabili.

Occorre altresì considerare che gli inasprimenti fiscali attuati con le leggi suddette hanno recato un grave turbamento all'andamento dei concorsi, allontanando molti giuocatori a causa della esiguità del monte premi in palio.

Se si aggiunge a queste considerazioni il rilievo che nel frattempo è intervenuto un aumento massiccio degli impegni istituzionali del C.O.N.I. e delle spese di gestione del Totocalcio, a causa del generale aumento dei prezzi e delle retribuzioni, appare evidente la necessità di un provvedimento legislativo che ripristini l'applicazione del criterio di ripartizione proporzionale tra lo Stato ed il C.O.N.I. dei proventi del Totocalcio, tenuto presente, come si è visto, il principio cui ci si è ispirati nell'emanazione della legge 22 dicembre 1951, istitutiva dell'imposta unica.

A causa della disciplina fiscale in vigore, infatti, la ripartizione degli introiti di concorso, con particolare riferimento al Totocalcio, presenta degli squilibri che si ripercuotono su tutti i settori interessati al giuoco, sullo Stato, sul monte premi, sul C.O.N.I. e sulle 32 Federazioni sportive, ad esso aderenti.

Le medie dei dati in regime di nuova posta di giuoco, e quindi di nuove aliquote (stagione 1962-63), sono le seguenti:

media aliquota monte premi, 35,57 per cento;

media aliquota imposta unica, 37,91 per cento;

media aliquota C.O.N.I., 26,52 per cento (comprensiva del 9 per cento delle spese di gestione dei concorsi).

Come si può rilevare, l'imposta unica, con l'andare del tempo, ha sovrastato il monte premi del 2,34 per cento ed ancora più il C.O.N.I. (11,39 per cento).

Per ristabilire un'equa distribuzione tra l'Erario, il monte premi e lo sport, bisognerebbe che il 38 per cento, almeno, degli introiti venisse attribuito al monte premi, ed il rimanente 62 per cento venisse attribuito, per il 40 per cento all'Erario, per il 60 per cento al C.O.N.I. che, per i concorsi del Totocalcio, dovrebbe riservare il 10 per cento a favore della dipendente Federazione italiana gioco calcio in quanto è stato accertato che il giuoco del calcio rappresenta un richiamo di enorme valore per i concorsi pronostici e, d'altra parte, l'esercizio dei suddetti concorsi implica per la F.I.G.C. e le sue Società l'assunzione di responsabilità e di oneri che giustificano un adeguato e diretto corrispettivo.

La particolarità della nuova formula di applicazione del congegno fiscale consiste, quindi, nel ritorno alla « proporzionalità », in maniera costante e fissa delle aliquote, con conseguente abolizione della « progressività » per aliquote variabili su scaglioni di incasso progressivo, e della deprecata regressività del monte premi.

Per quanto sopra esposto confidiamo, onorevoli colleghi, nell'approvazione della seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è sostituito dal seguente:

« Sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è dovuta una imposta unica del 24,80 per cento ».

ART. 2.

Il fondo premi nei giuochi di abilità e nei concorsi pronostici è costituito dal 38 per cento dell'intero ammontare delle poste di giuoco.

ART. 3.

La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e la legge 8 giugno 1962, n. 587, restano in vigore nelle parti che non siano incompatibili o in contrasto con le norme previste dalla presente legge.